

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 2 settembre 2015 ed estinto anticipatamente il 1° febbraio 2021 alla scadenza di 60 rate su 120, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 1.509,88 a titolo di oneri bancari (commissioni di attivazione, commissioni intermediazione e spese di istruttoria) non maturati. Il tutto oltre interessi legali.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 60 su 120, precisa di avere già retrocesso l'importo di Euro 1.03,80 a titolo di ratei non maturati, come contrattualmente previsto. Nel contestare l'applicabilità nel caso di specie della sentenza *Lexitor*, ribadisce la natura up-front degli ulteriori oneri richiesti. Quanto alla pretesa diretta alla retrocessione delle commissioni di intermediazione, solleva eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo stati i relativi importi versati a terzi. Insiste per il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il ricorso in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito.

Al riguardo, preme fin da subito segnalare che risulta confermata da entrambi le parti l'intervenuta estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 60 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto che con la pronuncia n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto l'applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza *Lexitor* (11 settembre 2019), deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Tanto premesso, rilevato il carattere up-front delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione (avendo entrambe ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), nonché delle commissioni di intermediazione (risultando agli atti l'intervento di un intermediario del credito, come da relativo contratto di conferimento di incarico in atti), è da reputare che siano dovute a parte ricorrente le somme come indicate nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.941,91	Tasso di interesse annuale	8,05%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	206,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,44%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	28,44%	99,55		99,55
Commissioni di attivazione (B)				692,16	Upfront	28,44%	196,88		196,88
Commissioni di intermediazione (E)				1.977,60	Upfront	28,44%	562,50		562,50
Totale									858,93

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

E' appena il caso di aggiungere che all'importo di Euro 858,93, arrotondabile a Euro 859,00, andranno aggiunti gli interessi come da specifica domanda, sia pure dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 859,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA